



COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

C.A.P. 37032
Piazza S. Venturi, 24
C. F. e P. IVA 00278010236

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045 6137311
Fax 045 6102595

www.comune.montefortedalpone.vr.it

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 12.04.2005

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita presso il Comune di Monteforte d'Alpone la Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna, cittadini italiani e di altre nazionalità, persone diversamente abili e non, quale organismo permanente di consultazione.
2. La Commissione è organo consultivo del Comune per l'effettiva attuazione del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, dalle Leggi nazionali e dallo Statuto Comunale.

ART. 2
FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si attiverà per formulare proposte finalizzate in particolare:
 - a) a proporre azioni positive per le donne, i cittadini stranieri, le persone diversamente abili al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità
 - b) a favorire iniziative di qualificazione e riqualificazione professionale della donna per agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro
 - c) alla promozione e svolgimento di indagini e studi sulla situazione della donna, dei cittadini stranieri, diversamente abili e sui problemi della loro condizione nell'ambito del territorio comunale, con particolare riferimento agli aspetti del lavoro e della formazione professionale
 - d) alla diffusione dei risultati delle indagini e studi di cui al presente articolo e segnalazione alla Giunta del Comune delle situazioni di disparità con proposte atte ad eliminarle

ART. 3
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da:
 - a) Sindaco o Assessore delegato, membro di diritto
 - b) 15 membri eletti dal Consiglio Comunale, rispettando le proporzioni di rappresentanza consiliare, così come previsto dallo Statuto Comunale

ART. 4
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale e opera fino alla nomina della nuova Commissione.
2. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente almeno 2 volte all'anno
3. Le sedute sono valide quando sia presente le metà dei componenti
4. I componenti decadono dalla nomina a seguito di 3 assenze ingiustificate dalle sedute della Commissione.

ART. 5
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

1. La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco per l'elezione, nel proprio seno, tra i membri eletti, del Presidente e del Vice Presidente
2. Spetta al Presidente:
 - a) convocare la Commissione
 - b) presiedere le riunioni della Commissione
 - c) proporre l'ordine del giorno
 - d) promuovere l'attuazione delle iniziative
 - e) il presidente è tenuto a convocare la Commissione ogni qual volta lo richieda 1/3 dei suoi componenti

ART. 6
STRUTTURE OPERATIVE

La Commissione ha sede presso il Municipio.
Per l'espletamento delle sue funzioni si avvale di un dipendente comunale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

La Commissione può presentare al Consiglio Comunale relazioni e programmi di iniziative.

Il Consiglio Comunale può stanziare appositi fondi per la loro realizzazione, istituendo a tale scopo nel bilancio di previsione del Comune un apposito capitolo denominato "Spese per la realizzazione delle Pari Opportunità".